



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 692 del 2008, proposto da:

- Russo Salvatore, Cuffaro Leonarda, Cuffaro Grazia, Cuffaro Pasquale, in proprio e n.q. di procuratore generale di Li Vigni Maria Maddalena;

- Sortino Brigida, Russo Raoul, Russo Igor e Russo Axel, n.q. di eredi di Russo Giuseppe;

- Mosca Ester, Russo Ada e Russo Giorgio, n.q. di eredi di Russo Vincenzo; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Marano, presso il cui studio, sito in Palermo, via Valdemone, n. 31, sono elettivamente domiciliati;

contro

il Comune di Carini, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Fonti, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.a.r. Sicilia, sito in Palermo, via Butera, n. 6;

nei confronti di

Cooperativa Edilizia Conca Verde a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Paleologo, presso il cui studio, sito in Palermo, via Leonardo da Vinci, n. 65, è elettivamente domiciliata;

per la condanna:

al risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti e scaturiti dalla perdita delle aree di loro proprietà a seguito della illegittima occupazione delle stesse;

in via subordinata, per la declaratoria del diritto alla restituzione delle aree, previa loro rimessione in pristino, ed il risarcimento dei danni per l'occupazione delle stesse;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini e della Cooperativa Edilizia Conca Verde;

Viste le memorie difensive depositate in giudizio dalle parti in vista della discussione del ricorso nel merito;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 28 marzo 2012 il Cons. Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono proprietari di un'area sita nel territorio del Comune di Carini, foglio di mappa n. 26, particelle 2766 (ex 2486), 2768, 2771, 2772 e 2773 (ex 2488).

Espongono che:

- con delibera di C.C. n. 237 del 14/10/1997 è stata individuata ed assegnata alla Coop. Edilizia Conca Verde l'area per la realizzazione dei n. 20 alloggi sociali;

- con ordinanza n. 54 del 25/2/1998 è stata disposta l'occupazione temporanea e in via d'urgenza dei terreni ivi compresa una parte dell'area di proprietà dei ricorrenti;
- in data 30/4/1998 è stata disposta l'immissione in possesso di tale area;
- con determina n. 221 del 28/12/1999 è stata integrata la precedente delibera n. 237/1997 ed è stata disposta l'occupazione temporanea e in via d'urgenza di ulteriori terreni ivi compresa la restante parte dell'area di proprietà dei ricorrenti;
- in data 17/2/2000 è stata disposta l'immissione in possesso anche di tale area;
- nonostante l'avvio delle procedure espropriative, l'avvio e la conclusione dei lavori, non è mai stato emanato il decreto d'esproprio.

Con atto di citazione notificato in data 3/5/2005 i ricorrenti hanno adito il Tribunale civile di Palermo al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per la perdita definitiva dei terreni di loro proprietà e comunque per il pagamento a qualsiasi titolo del loro controvalore.

Con sentenza 19/12/2007, n. 4856, il Tribunale civile di Palermo ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Con ricorso notificato in data 12/3/2008 e depositato in data 21/3/2008, i ricorrenti hanno riassunto il giudizio innanzi al T.a.r.

Si è costituita in giudizio la Coop. Conca Verde a r.l. per resistere al ricorso, chiedendo eventualmente l'applicazione dell'art. 43 d.p.r. 327/2001.

Si è quindi costituito in giudizio anche il Comune di Carini.

Con memoria difensiva depositata in data 23/2/2012 la Coop. ha eccepito:

- l'inammissibilità delle domande asseritamente proposte per la prima volta in sede di riassunzione ed aventi ad oggetto il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima e l'eventuale restituzione delle aree, in alternativa al risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà.

- la propria carenza di legittimazione passiva in favore del Comune di Carini, unico soggetto tenuto alla tempestiva adozione del decreto di esproprio.

In subordine ha invocato l'applicazione dell'art. 42 *bis* t.u. espropri.

In vista della discussione del ricorso nel merito le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive.

Alla pubblica udienza del giorno 28/3/2012, su conforme richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Rileva in via preliminare il Collegio l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Cooperativa resistente in quanto:

- configurandosi nel caso di specie un illecito permanente, la domanda per il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima deve ritenersi ammissibile a prescindere dalla circostanza che essa sia stata o meno già proposta avanti al giudice ordinario;

- in base alla Convenzione stipulata tra il Comune e la Cooperativa è stato disposto che essa avrebbe curato direttamente le procedure espropriative (v. art. 2, lett. a, Conv. 6/11/1997), di talché appare configurabile una responsabilità solidale dei soggetti intimati. Invero, sulla Cooperativa ricadeva l'onere di *“attivarsi per far sì che il decreto di esproprio intervenisse tempestivamente e che la fattispecie si mantenesse entro la sua fisiologica cornice di legittimità”* (cfr., in termini, Cass. civ., sez. I, 10 novembre 2008, n. 26907).

Nel merito ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei sensi di seguito specificati:

- in data 6/7/2011 è entrato in vigore il d.l. n. 6/7/2011, n. 98 (conv. in l. 15/7/2011, n. 111) il cui art. 34 introduce il nuovo art. 42 *bis* d.p.r. n. 327/2001, contenente la disciplina relativa al c.d. *“provvedimento di acquisizione sanante”* a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 d.p.r. n. 327/2001 da parte della Corte Cost. (v. sentenza n. 293/2010);

- il nuovo art. 42 *bis* t.u. espropri, per come introdotto dalla l. n. 111/2011, è applicabile al caso di specie stante l'espressa previsione ivi contenuta, nel c. 8, a norma del quale : *“Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ...”*
- appare incontestato tra le parti e provato documentalmente in atti, che l'occupazione delle aree di cui trattasi, in assenza di un decreto di esproprio, non si sarebbe dovuta protrarre oltre la data del 17/2/2005 (v. anche sentenza Corte d'appello di Palermo n. 889/2008 sulla quantificazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima);
- la condotta serbata dall'Amministrazione intimata, la quale ha omesso di adottare nei termini il decreto di esproprio, è illecita nel senso che ha determinato un pregiudizio in capo ai proprietari delle aree di cui trattasi, in ragione della perdita subita dei beni utilizzati dalla p.a. per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, nonché in ragione del periodo di occupazione illegittimamente subita;
- ai sensi della norma citata spetta esclusivamente alla p.a. la valutazione in ordine agli interessi in conflitto (attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano, in luogo della restituzione del bene, l'emanazione del provvedimento di acquisizione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione, v. cc. 1-4 dell'art. 42 *bis* d.p.r. n. 327/2001), interessi della cui esistenza dovrà darsi atto nella motivazione del provvedimento di acquisizione sanante, per come previsto dal c. 4, primo periodo, della norma citata;
- nell'eventualità che la p.a. si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione, l'effetto traslativo della proprietà opererà dalla data dell'adozione del provvedimento stesso, sotto condizione sospensiva del pagamento del prezzo o del suo versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Laddove il Comune si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione, esso dovrà altresì contenere la liquidazione delle somme dovute ai ricorrenti, da pagarsi nel termine di giorni trenta e da quantificarsi secondo i seguenti criteri fissati, ai sensi all'art. 34, c. 4, c.p.a., applicabile in assenza di alcuna espressa opposizione delle parti:

- per il pregiudizio patrimoniale (perdita della proprietà del bene), la somma dovuta dovrà determinarsi in misura corrispondente al valore venale dei beni utilizzati per scopi di pubblica utilità e, riguardando l'occupazione un terreno edificabile (v. certificato di destinazione urbanistica in atti), sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 (v. combinato disposto di cui al c. 1, ult. periodo, e c. 3, primo periodo art. 42 *bis* d.p.r. 327/2001);
- per il pregiudizio non patrimoniale cagionato anch'esso per perdita del diritto di proprietà, la somma dovuta dovrà essere forfettariamente liquidata nella misura del dieci per cento del valore venale del bene così come calcolato ai fini dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (c. 1, ult. periodo art. 42 *bis* d.p.r. 327/2001);
- per il danno derivante dal periodo di occupazione illegittima, la somma dovuta dovrà essere calcolata nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene così come calcolato ai fini dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, salvo che dagli atti del procedimento amministrativo non risulti la prova di una diversa entità di tale danno (c. 3, ult. periodo art. 42 *bis* d.p.r. 327/2001);
- le somme così quantificate, se non saranno accettate dagli interessati, dovranno essere depositate presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (v. c. 4, ult. periodo art. 42 *bis* d.p.r. 327/2001), e l'Autorità comunale potrà comunque adottare il provvedimento di acquisizione, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari e trasmettersi alla Corte dei Conti (v. c. 7 art. 42 *bis* d.p.r. 327/2001);

Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso vada accolto e, per l'effetto, vada disposto che il Comune di Carini si attivi, ai sensi e per gli effetti di cui 42 *bis* d.p.r. n. 327/2001 e dell'art. 34, c. 4, c.p.a., ponendo in essere le attività procedurali ivi previste entro il termine di giorni novanta (90) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore della presente sentenza.

Ritiene infine il Collegio, che nell'ipotesi dell'inerzia dell'Amministrazione comunale, quale misura conformativa rese ai sensi dell'art. 34, c. 1, lett. e) c.p.a. (v. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15/2011), possa nominarsi sin da ora, quale Commissario *ad acta*, il Prefetto della Provincia di Palermo, o un funzionario da lui delegato, il quale provvederà, su istanza degli interessati, nel successivo termine di giorni novanta (90).

Le spese, da liquidarsi in dispositivo, devono seguire, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sede di Palermo, Sezione terza, definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna in solido il Comune di Carini, in persona del Sindaco *pro tempore* e la Cooperativa Edilizia Conca Verde a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese e degli onorari di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)